

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1984

Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La spesa e la gestione del trattamento metropolitano del personale della Pubblica istruzione collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso il Ministero o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero gravano attualmente sul bilancio del Ministero degli affari esteri in base all'ultimo comma dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che deroga alle disposizioni generali poste dall'articolo 34 dello stesso decreto.

Ciò rappresenta un'eccezione rispetto al principio introdotto con gli articoli 34 e 35 dello stesso decreto del Presidente della Re-

pubblica che prevedono che il personale dell'Amministrazione, fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni, rimane a carico dell'Amministrazione di provenienza per quanto concerne il trattamento economico metropolitano.

Con l'entrata in vigore della legge n. 604 del 1982, il numero del personale docente a disposizione del Ministero degli affari esteri è destinato ad aumentare progressivamente fino a passare dalle attuali 650 unità a circa 2.000 unità. La particolare normativa che regola il trattamento economico del personale docente e direttivo della scuola e la complessità dei rapporti fra i provveditori che hanno in forza il personale di

cui trattasi e il Ministero degli affari esteri hanno determinato e determinano gravi difficoltà nella gestione di detto trattamento, ritardi nella regolarizzazione delle singole posizioni amministrative, necessità di continui conguagli e recuperi e conseguenti frequenti lamentele da parte del personale interessato. Quest'ultimo, infatti, deve subire i pesanti inconvenienti che derivano dai tempi lunghi con cui, generalmente, viene ultimato l'iter del distacco, sotto il profilo stipendiale, dall'Amministrazione di provenienza e del reintegro, a distacco ultimato, nel seno di quest'ultima, lasciando molto frequentemente complesse pendenze amministrative relative al periodo trascorso alle dipendenze del Ministero degli affari esteri. Tale situazione è ovviamente destinata ad aggravarsi per effetto della citata legge n. 604.

Poichè l'Amministrazione degli esteri non ha la possibilità d'impostare un programma EDP (*Elaboration Data Program*) ed un archivio magnetico che consentano di fronteggiare la mole d'attività amministrativo-contabile derivante dall'immissione nei ruoli del personale di cui alla legge n. 604 e i conseguenti complessi conguagli, e

considerato, d'altra parte, che il Ministero della pubblica istruzione dispone già di un centro elaborazione dati programmato sulla base della specifica normativa regolante gli insegnanti, si è ritenuto di dover predisporre l'unito disegno di legge, che prevede che tutto il personale di ruolo, ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri venga amministrato, per quanto concerne il trattamento metropolitano, direttamente dall'Amministrazione di appartenenza.

Ciò assicurerà la continuità del rapporto amministrativo con l'Amministrazione di appartenenza ed una più tempestiva osservanza della normativa regolante le retribuzioni spettanti a detto personale ed eviterà una costosa ed improduttiva duplicazione dei programmi per la gestione dei trattamenti di cui trattasi; e ciò anche in analogia al sistema di pagamento in atto per l'altro personale della Pubblica istruzione (funzionari, docenti a comando annuale, non docenti delle scuole, eccetera) che da sempre grava sull'Amministrazione di appartenenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle università, degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 2.**

Per il personale già collocato fuori ruolo il cui trattamento economico metropolitano è corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero degli affari esteri, la disposizione di cui all'articolo precedente si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla predetta data.